DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

CONDOTTA INCAUTA E CONDOTTA CAUSALE: SOVRAPPOSIZIONI E DISCRIMINAZIONI IN SEDE DI ACCERTAMENTO DI CAUSALITA' E COLPA

Nota a Tribunale di Pisa, 27 maggio 2011, Giud. D. D'Auria

di Maria Chiara Bisacci

Sommario: 1. La tendenza giurisprudenziale ad identificare la condotta causale nella condotta inosservante della regola cautelare – 2. Le ipotesi di scollamento diacronico tra condotta causale e condotta incauta – 3. Le sequenze impossibili – 4. Considerazioni conclusive.

1. La tendenza giurisprudenziale ad identificare la condotta causale nella condotta inosservante della regola cautelare. – La sentenza in commento si segnala per l'attenzione prestata dal giudicate nello scandire le diverse tappe attraverso le quali si snoda l'accertamento dell'illecito colposo di evento. Tale sollecitudine evidenzia come il Tribunale di Pisa recepisca appieno gli approdi dottrinali in tema di reato colposo, non esaurendo l'indagine "sulla colpa" nella constatazione dell'avvenuta violazione di una regola cautelare, ma verificando la rilevanza del comportamento alternativo lecito, nonché la c.d. misura soggettiva della stessa.

In breve, la vicenda concerne l'effettuazione di un intervento di tiroidectomia totale nel corso del quale si verificava una lesione della parete tracheale, la quale, non adeguatamente curata, conduceva al decesso della paziente alcuni giorni dopo l'intervento. Dalle relazioni peritali emergeva come l'atto chirurgico fosse stato effettuato in modo corretto, rappresentando la lesione della trachea una evenienza del tipo di intervento effettuato. Di contro, si rilevavano diversi profili di imperizia medica nella fase preoperatoria, stante la mancata pianificazione di una terapia antibiotica alternativa di fronte alla dichiarata allergia della paziente rispetto ad antibiotici generalmente somministrati.

L'indagine sulla tipicità colposa viene condotta muovendo dall'affermazione della necessità di tenere ben distinti il piano dell'accertamento causale da quello attinente alla colpa; così anche da demarcare con precisione gli ambiti della causalità materiale da quelli della c.d. causalità interna alla colpa. Tuttavia, malgrado l'iniziale dichiarazione d'intenti da cui si dipana il ragionamento interpretativo, alcuni passaggi della motivazione risultano sfumati, esigendo, forse, l'obiettivo metodologico perseguito una più netta cesura tra le diverse fasi dell'indagine.

Il giudicante individua nel nesso causale il profilo da cui principiare l'accertamento del fatto, atteso che "la violazione della regola cautelare non può far

presumere l'esistenza del rapporto di causalità". Nella ricostruzione della eziologia dell'evento, nondimeno, assieme alla lesione tracheale cagionata dal chirurgo, lesione che - come premesso - determinò l'infezione e successivamente la massiva emorragia sfociata nella morte, viene richiamata la condotta omissiva del medico consistita nella mancata somministrazione immediata di una terapia antibiotica e l'antecedente omessa acquisizione del consenso della paziente ad un trattamento antibiotico alternativo.

Il riferimento a queste ultime condotte omissive determina una anticipazione dell'accertamento in ordine all'avvenuta violazione della regola cautelare, così da non fare emergere in maniera nitida quale fosse la condotta causale e soprattutto se questa si atteggiasse in termini di azione o di omissione. Traspaiono allora ancora una volta le difficoltà che la selezione della condotta penalmente rilevante presenta allorché ricorra l'inosservanza di una regola cautelare. In altri termini, sovente, già da una prima ricognizione della vicenda, si coglie la violazione di una regole cautelare e questa percezione rischia di condizionare la ricostruzione della eziologia dell'evento, inducendo ad assumere, quale condotta rilevante sul piano causale, la stessa condotta inosservate dell'obbligo di diligenza, ovvero di identificare la condotta causale nella omessa adozione delle cautele richieste.

Si tratta di un errore che talvolta tradisce il facile *escamotage*, innanzi a contesti di incertezza scientifica, di ricostruire l'intero fatto in termini omissivi così da accontentarsi di paradigmi di accertamento della causalità meno rigorosi[1]. In ogni caso, anche quando non sia frutto di una scelta surrettiziamente finalizzata a semplificare l'accertamento causale, la preminente rilevanza attribuita, talora già nel capo di imputazione, alla violazione della regola cautelare rischia di far perdere di vista la condotta causale. È noto come questa impostazione fallace finisca con il condizionare l'intero percorso ricostruttivo della tipicità, riverberandosi non soltanto

[1] Su questa tendenza largamente diffusa in particolare nell'ambito della responsabilità medica: PALIERO, *La causalità dell'omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici*, in *Riv. it. med leg.*, 1992, p. 830 ss.; DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione «per aumento del rischio». Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 50 ss.; VENEZIANI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale, Tomo II, I delitti colposi*, in *Trattato di diritto penale, parte speciale*, diretto da G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Padova, 2003, 242 ss.; TRAPASSO, *Imputazione oggettiva e colpa tra "azione ed "omissione": dalla struttura all'accertamento*, in *Indice pen.*, 2003, p. 1231 ss. Sempre con riguardo al settore medico questa tendenza della giurisprudenza a confondere «la componente omissiva dell'inosservanza delle regole cautelari, attinente ai profili di "colpa" del garante, rispetto all'ambito – invero prioritario – della spiegazione e dell'imputazione causale» è stata rilevata anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella nota sentenza "Franzese": Cass., sez. un., 10 luglio 2002, Franzese, in *Riv. it. dir proc. pen.*, 2002, p.1133 ss. Sulle "contaminazioni tra colpa e omissione", si veda anche: GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993, p. 90 ss., il quale rileva come la diffusa riconduzione dei delitti colposi nella più ampia categoria dei delitti d'obbligo accentui «la segnalata rovesciabilità dei delitti colposi in corrispondenti delitti omissivi». Sul cosiddetto momento omissivo della colpa: MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1985, p. 101 s.; M. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano, 1997, p. 138 ss.; SGUBBI, *Responsabilità per omesso impedimento dell'evento*, Padova, 1975, p. 149 ss.

sul momento di verifica dell'eziologia dell'evento, ma anche, e forse con esiti più marcati, sull'indagine in ordine alla c.d. causalità interna alla colpa. A questo proposito sia sufficiente ricordare come l'incidenza del comportamento alternativo lecito, benché ricostruita in termini unitari, sia destinata ad atteggiarsi diversamente qualora abbia a che fare con una azione causale o con una omissione causale, giacché – come è noto – l'indagine sulla efficacia del comportamento alternativo prescritto dalla regola cautelare in un caso si innesta in una causalità reale, e nell'altro in una causalità già di per sé ipotetica[2]. Da qui la necessità di una discriminazione più netta tra il piano della causalità e quello della colpa.

Orbene sovente i difetti di messa a fuoco qui evidenziati sono ascrivibili alla presenza di uno scollamento temporale tra la violazione della regola cautelare e la condotta causale; ed invero, sebbene prevalentemente la violazione della regola cautelare si atteggi a modalità della condotta causale, o addirittura la condotta causale si risolva nella mera inosservanza della regola cautelare (sia sufficiente considerare, a titolo esemplificativo, la condotta di chi accenda una sigaretta in presenza di materiali infiammabili, così contravvenendo a quanto prescritto da una elementare regola cautelare, e al contempo innescando il meccanismo causale che sfocerà nella produzione dell'evento), ricorrono situazioni in cui lo spazio temporale di realizzazione della condotta causale non coincide perfettamente con quello nel quale si colloca la condotta inosservante della regola cautelare.

2. Le ipotesi di scollamento diacronico tra condotta causale e condotta incauta. – Questa divaricazione tra condotta causale e condotta inosservante dell'obbligo di diligenza può riscontrarsi innanzitutto qualora la regola cautelare prescriva un *facere* e il meccanismo causale sia stato messo in moto da una successiva condotta attiva del soggetto gravato dall'obbligo di diligenza. Potremmo definirli quali casi di *omissione incauta – azione causale*; dove l'aggettivo "incauto" qualifica la condotta come inosservante della regola cautelare.

La prima ipotesi qui considerata ricorre, ad esempio, allorché la regola cautelare violata prescriva, alla scadenza di un determinato termine, di revisionare un

[2] Si allude all'affidabilità della spiegazione causale che con riguardo alla causalità della colpa vede contrapporsi l'orientamento più rigoroso, esigente una probabilità prossima alla certezza allo stesso modo di quanto previsto per la causalità materiale (EUSEBI, *Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato*, in *Riv. It. dir. proc. pen*., 2000, p. 1061 ss.), e una differente visione che si accontenta di esiti probabilistici (DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione "per aumento del rischio"*, cit., p. 75 ss.). Secondo quest'ultima impostazione, mentre nelle fattispecie commissive il preventivo accertamento della causalità reale permette, nel verificare l'incidenza del comportamento alternativo lecito, di accontentarsi di significative probabilità di successo, con riguardo alle condotte omissive, non potendosi distinguere tra causalità della colpa e causalità dell'omissione, la causalità della colpa dovrà essere costruita come quella dell'omissione, «esigendo una risposta certa e non probabilistica su quello che sarebbe successo»: DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento*, Torino, 2006, p. 116.

apparecchio del quale successivamente il soggetto gravato dall'obbligo abbia fatto uso, cagionando un evento lesivo. Tale sequenza sembra riscontarsi anche nella fattispecie sottesa alla sentenza in esame, almeno per quanto concerne la violazione della regola cautelare attinente all'approfondimento prima dell'intervento delle problematiche allergologiche riferite dalla paziente e all'acquisizione preliminare del consenso ad una eventuale terapia antibiotica alternativa. Si tratterebbe di regole cautelari prescriventi condotte attive alle quali, nella specie, segue il compimento di una azione causale, ovvero l'incisione della trachea.

La divaricazione qui delineata si riscontra, poi, nei casi meno diffusi in cui il precetto della regola cautelare suoni quale un divieto, ovvero esiga dal soggetto l'astenersi dal compiere una azione[3]. In tali evenienze la condotta causale potrebbe essere realizzata successivamente a quella inosservante del divieto (*azione incauta e azione causale*)[4]. Quest'ultima situazione ricorre, ad esempio, nei casi c.d. di colpa per assunzione[5]; come nell'ipotesi in cui un giovane neo laureato, al quale si rimprovera di aver intrapreso l'esecuzione di un trattamento medico – chirurgico di particolare

[3] L'impostazione qui seguita presuppone risolta in senso affermativo la questione in ordine alla sussistenza di ipotesi in cui la violazione della regola cautelare si sostanzi in un fare positivo. La difficoltà di ammettere un simile atteggiarsi della regola cautelare nasce dalla diffusa e consolidata convinzione che alla colpa sia connaturata una componente omissiva (*Unterlassungsmoment*). Sicché si atteggerebbero quali eccezioni le ipotesi in cui la regola di diligenza imponga di astenersi dal compiere una azione (ARMIN KAUFMANN, *Die Dogmatik der Unterlassunsdelikte*, Göttingen, 1959, p. 167). Tuttavia l'ammissione di obblighi di diligenza a contenuto negativo non contrasta con l'assunto della essenzialità di una componente omissiva della colpa. Quest'ultima può identificarsi nella mera inosservanza della regola cautelare, ma tale inosservata considerata sul piano fattuale può risolversi in una condotta attiva. Come è stato osservato "altro è il piano del dovere (di diligenza), il cui mancato adempimento da luogo a colpa, altro quello delle prestazioni che l'osservanza di tale dovere comporta" (M. MANTOVANI, *Il principio di affidamento*, cit., p. 141; l'Autore, tuttavia, ritiene che le ipotesi nelle quali la colpa si assuma radicata in un obbligo di astensione siano riconducibili allo schema di quelle imperniate sulla violazione di un precedente obbligo di informazione e verifica, e dunque anch'esse si inquadrerebbero quali trasgressioni di un dovere a contenuto positivo, con conseguente atteggiarsi della relativa inosservanza quale omissione: M. MANTOVANI, *Il principio di affidamento*, cit., p. 144).

[4] Il riferimento ad una azione incauta intende richiamare un concetto ampio di regole cautelari, ovvero comprensivo sia si regole modali in senso stretto, sia di doveri di astensione. Invero alcuni autori operano questa distinzione ritenendo che solo impropriamente l'obbligo di astensione può considerarsi alla stregua di un autonoma tipologia di regole prudenziali (GIUNTA, *Illicietà e colpevolezza nella responsabilità colposa*, cit., p. 234 ss.). Tuttavia si è osservato come l'obbligo di astensione da una certa attività possa essere letto come "modale" rispetto ad una attività più ampia nel cui contesto si inserisca e che anche «il più radicale dovere di astensione è frutto di un giudizio di "cautela" *latu sensu* inteso, basato sui consueti canoni della prevedibilità e della (sicura) evitabilità dell'evento solo non intraprendendo quel tipo di attività, in mancanza di "regole modali", ossia di regole cautelari (in senso stretto), ritenute adeguate» (VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" ed "improprie"*, Padova, 2003, 19).

[5] Sulla colpa per assunzione recentemente: MEZZETTI, *Colpa per assunzione*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di S. VINCIGUERRA e F. DASSANO, Napoli, 2010, p. 513 ss. L'Autore rileva come "la misura oggettiva della colpa per assunzione è rappresentata dalla contrarietà a *regole di legittimazione ad agire*; laddove generalmente, le cautele la cui osservanza è alla base dell'illecito colposo, si atteggiano invece, più propriamente, a *regole di azione*" (il corsivo è dell'Autore): MEZZETTI, *Colpa per assunzione*, cit., p. 514. Si veda inoltre FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990, p. 291.

complessità e tale da esigere maggiori competenze e maggior esperienza, nel corso dell'esecuzione dello stesso recida un vaso sanguigno con conseguente emorragia e decesso del paziente. Nella dinamica dei fatti prospettata l'evento morte è materialmente conseguenza della condotta attiva, consistente nell'attingere con il bisturi il vaso sanguigno, ma la violazione della regola cautelare si colloca temporalmente in un momento antecedente, ovvero all'atto di intraprendere il trattamento medico - chirurgico[6].

Con riguardo a quest'ultimo esempio, si potrebbe obiettare che l'unica violazione della regola cautelare di interesse, sotto il profilo penale, si realizza nel frangente in cui il vaso viene reciso; ed invero è in quel momento che al medico si rimprovera di non essersi astenuto, mentre il fare precedente, non risultando causale rispetto all'evento, non assumerà rilevanza penale. In altri termini è come se la violazione della regola cautelare permanesse nel tempo, e segnatamente per tutto l'arco temporale di esecuzione dell'intervento, così da coprire anche quel segmento di tempo in cui è stata realizzata la condotta materialmente causale. Giacché l'azione doverosa continua ad essere richiesta dall'ordinamento, almeno fin tanto che il soggetto agisca; così come nel caso dell'obbligo di accedere l'impianto di illuminazione di una autovettura quando le condizioni atmosferiche lo esigano: l'obbligo si attualizza nel momento della messa in moto del veicolo, ma permane per tutto il tempo in cui il veicolo venga condotto, cessando all'arrestarsi dello stesso.

A questa possibile obiezione non va, tuttavia, incontro l'ipotesi inversa in cui la regola cautelare prescriva un *facere* e la condotta causale consista in una azione. Li potremmo definire casi di *azione causale – omissione incauta*, sempre per evidenziare i due profili di indagine. In tali evenienze è ben possibile constatare una divaricazione anche temporale, oltre che logica, tra violazione della regola cautelare e la condotta causale. In particolare questo scollamento lo registriamo quando la regola cautelare assuma rilievo necessariamente in un momento successivo alla realizzazione della condotta causale. Anche ad esemplificazione di questa sequenza si può trarre un caso dalla letteratura medica, considerando l'operato del chirurgo che durante un intervento collochi nell'addome del paziente una garza per contenere il versamento di sangue tra i tessuti ed, al termine dell'operazione, si dimentichi di rimuoverla. La condotta causale rispetto ad un eventuale evento lesivo è data dall'inserimento della garza, la violazione della regola cautelare si realizza soltanto in un momento successivo, ovvero quando scatta l'obbligo di rimuovere la garza, dato il completamento dell'intervento. A ben vedere si tratta sempre di casi concernenti

[6] Cass., sez. IV, 6 ottobre 1999, n. 2453, in *Cass. pen.*, 2000, 1978; Cass., sez. IV, 31 gennaio 2008, n. 13942, in *Riv. pen.*, 2008, 623; Cass., sez. IV, 10 luglio 2008, n. 32424, in *Cass. pen.*, 2009, 4298.

attività pericolose, ma consentite subordinatamente all'osservanza di determinate precauzioni che si risolvono in un obbligo di *facere*.

3. Le sequenze impossibili. – Le evenienze in cui la divaricazione tra condotta causale e condotta incauta non è sicuramente riscontrabile ricorrono nell'ipotesi di *omissione incauta – omissione causale*, o di *omissione causale – omissione incauta*, ovvero quando l'agente sia titolare di una posizione di garanzia, così da potergli contestare una condotta omissiva, e la violazione della regola cautelare consista in una omissione prescrivendo la regola stessa un *facere*.

La sovrapposizione nasce dalla natura prettamente normativa dell'omissione[7], essendo legge – come è noto – ad equiparare ciò che ha una consistenza unicamente giuridica, rilevando sul piano del dover essere, a ciò che invece ha un sostrato naturalistico, ovvero l'azione.

La distinzione tra omissione incauta ed omissione causale potrà effettuarsi unicamente dal punto di vista concettuale, prescrivendo l'obbligo di garanzia un generico attivarsi dal parte del soggetto, ed individuando l'obbligo di diligenza la precisa condotta attraverso la quale attualizzare il generico obbligo di garanzia[8]. Questo particolare rapporto, l'essere una contenitore e l'altra contenuto della prima, esclude, agli effetti che qui interessano, la possibilità di una divaricazione sotto il profilo temporale tra le due omissioni[9].

Per completezza occorre infine considerare le ulteriori e rimanenti possibili combinazioni tra condotta inosservante della regola cautelare e condotta causale. Si tratta di ipotesi in cui nella sequenza si inserisca una azione incauta, in quanto la regola di diligenza prescriva di astenersi dal compiere una azione.

L'azione incauta non potrà combinarsi con una omissione causale (*azione incauta – omissione causale* e combinazione inversa) poiché, anche in presenza di un obbligo di garanzia, sul piano causale la condotta che avrà innescato il meccanismo produttivo

---

[7] Secondo la definizione del Grispigni dell'omissione come «non compimento di una determinata azione, che era da attendersi in base ad una norma»: GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, Milano, 1950, p. 34 ss.

[8] LEONCINI, *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, Torino, 1999, p. 118 ss.

[9] Si è rilevato con riguardo ai delitti omissivi impropri che, stante la natura normativa della posizione di garanzia e del dovere di diligenza, «la ritenuta intersecazione dell'omissione e della colpa annoda in una dimensione unitaria due momenti che, seppur confluiscono a delineare la pretesa comportamentale complessiva, sono distinti logicamente e funzionalmente. Invero, pur nella variabilità dei criteri elaborati dalla dottrina per individuarne l'ambito, la posizione di garanzia indica i dovere di agire e il bene nei cui confronti l'azione deve svolgere la propria funzione di tutela; il dovere di diligenza (come specificato dalla regola prudenziale che lo completa) indica le modalità del comportamento imposto dalla posizione di garanzia. Naturalmente, nulla toglie che, quale specificazione delle modalità dell'azione imposta, la pretesa di diligenza possa richiedere una pluralità di comportamenti. Ma questo è un profilo che non contraddice la distinzione tra obbligo di garanzia e dovere di diligenza, attenendo più semplicemente alla variabilità precettiva del dovere di diligenza a seconda dei casi»: GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza*, cit., p. 95 s.

dell'evento avrà consistenza naturalistica essendo identificabile nell'azione incauta. Allo stesso modo non sarà possibile invertire la sequenza sopra considerata tra azione incauta ed azione causale, non essendo concepibile un azione incauta che segua una azione causale (*azione causale – azione incauta*); giacché l'azione incauta successiva innescherà il decorso causale, assumendo la prima azione unicamente il carattere della concausa preesistente.

Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di un soggetto che, dopo aver attivato un macchinario, rimuova dei meccanismi di protezione atti ad impedire che lo strumento cagioni eventuali eventi lesivi. Entrambe le azioni condizionano l'eventuale evento che ne sia conseguito, ma, essendo state poste in essere dal medesimo soggetto, sul piano causale dovremo prendere in considerazione la seconda in quanto condizione ultima necessaria del prodursi dell'evento. Ne consegue che, anche in tali evenienze, non sarà ipotizzabile una divaricazione tra condotta causale e condotta inosservate della regola cautelare.

4. Considerazioni conclusive. – Dallo schema brevemente tratteggiato emerge, in sintesi, come l'accertamento debba prendere direzioni differenti a seconda che la regola cautelare prescriva un *facere* o un *non facere*.

Nel caso la regola abbia un contenuto negativo, richiedendo al soggetto gravato di astenersi dal compiere una azione, ovvero ci si confronti - per usare la terminologia qui impiegata - con una *azione incauta*, escluso che la condotta causale possa consistere in una omissione[10], dovremo verificare se quella stessa azione abbia innescato il decorso causale, o se il soggetto abbia *successivamente* posto in essere un altra condotta che risulti causalmente legata all'evento (*azione incauta – azione causale*). In altri termini, appellandosi al criterio della eliminazione mentale, dovremo verificare se l'azione incauta sia stata seguita da un altra azione del soggetto la cui eliminazione mentale faccia venir meno l'evento. Come sopra rilevato, non potranno invece considerarsi causali eventuali azioni antecedenti del soggetto, seppur condizionanti l'evento.

Qualora invece la *condotta incauta* consista in una *omissione*, ovvero la regola cautelare prescriva di attivarsi e il soggetto gravato sia rimasto inerte, o comunque non abbia realizzato l'azione doverosa, occorrerà verificare se, *prima* (*azione causale – omissione incauta*) o *dopo* (*omissione incauta – azione causale*) il mancato compimento della condotta dovuta, il soggetto abbia realizzato una azione la cui eliminazione mentale determini l'annullarsi anche dell'evento.

Quanto qui rilevato non vale ad indicare un percorso alternativo da seguire nella ricostruzione della tipicità colposa, giacché la condotta causale ontologicamente non può che rappresentare un *prius* rispetto alla colpa, stante il carattere

[10] In tal caso, come sopra rilevato, sul piano causale si dovrà considerare la stessa condotta incauta.

prevalentemente normativo di quest'ultima. Piuttosto, a fronte del paradigma prasseologico di identificare la condotta causale in quella inosservante dell'obbligo di diligenza, e fermo restando i tradizionali criteri discretivi tra azione ed omissione quando queste si presentino tra loro intrecciate o in rapida successione[11], si intende evidenziare l'atteggiarsi dei rapporti tra "condotta causale" e "condotta incauta" quando tra le stesse vi sia un scollamento non soltanto logico, come è ovvio che sia, ma anche diacronico.

[11] Si intende alludere al "criterio normativo" alla luce del quale «si avrà un'omissione quante volte , pure in presenza di un «facere» diverso da quello imposto al soggetto, «le cose procedano per conto loro», senza peggioramento della situazione per il bene protetto; si avrà viceversa azione quando il «facere» abbia condotto a un maggior pericolo per il bene stesso»: ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 1995, p. 294. Ritiene che la condotta produttrice dell'evento sia attiva quando «il soggetto con il proprio comportamento abbia creato, in violazione di una regola cautelare, un rischio non consentito, o (situazione che pare equivalente) abbia esposto un altro soggetto, con un proprio comportamento positivo, ad una situazione di rischio illecito» mentre ricorrerebbe una omissione quando «il soggetto non abbia affatto creato il rischio, né abbia esposto terzi a situazioni pericolose attraverso la propria condotta attiva, ma semplicemente si sia trovato a fronteggiare – nella sua veste di garante – rischi interamente promananti *aliunde*»: VENEZIANI, *Regole cautelari*, cit., p. 46 s. Sulla distinzione tra "agire" ed "omettere" in casi problematici in cui la condotta presenta una forma ambivalente: FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 1995, p. 557 s. In particolare vengono presi in considerazione sia le ipotesi di illecito colposo imperniate su di una azione, sia, nell'ambito dei reato dolosi, i casi di impedimento di azioni soccorritrici altrui e di interruzione di un personale intervento soccorritore.